

SCACCODATTO 2026 – TRACCE CIVILE

SCUOLA FORENSE - (Alto Tirreno)

I^A

Con contratto di compravendita del 12.09.2023 il sig. Tizio ha acquistato il terreno sito in Pisa, Via Roma 40, dal sig. Sempronio. Nel contratto si dà atto della esistenza, a carico del terreno come fondo servente, di una servitù di parcheggio a favore di altro immobile, non confinante ma nelle vicinanze, posto in Via Verdi 10, di proprietà del sig. Caio che lo aveva acquistato dallo stesso sig. Sempronio. La servitù era stata costituita con contratto stipulato in data 12.10.2019 dal precedente proprietario dei fondi servente e dominante sig. Sempronio, al momento della vendita del fondo dominante a Caio, ed era stata qualificata come servitù di parcheggio, transito e manovra di automezzi in genere.

Subito dopo la stipulazione del contratto di compravendita del terreno, Tizio contesta a Caio l'esistenza della servitù a carico di esso, affermando che il diritto di parcheggio non può essere oggetto di diritto di servitù, trattandosi di una mera comodità che non può essere inerente al fondo e può essere solo un vantaggio personale; e che perciò era sorto eventualmente solo un diritto personale, intrasmissibile.

Agisce pertanto in giudizio nei confronti di Caio chiedendo dichiararsi la nullità della servitù sul terreno di Pisa, Via Roma 40, deducendo anche che nel caso di specie non residua alcuna utilità per il fondo servente e che il fondo dominante è comunque non adiacente a quello servente.

Caio si costituisce e afferma che la costituzione di una servitù di parcheggio è legittima ed il relativo contratto senz'altro valido ed efficace anche per l'acquirente del fondo servente.

Giurisprudenza di riferimento

Cass., sez. un., 13 febbraio 2024, n. 3925

Cass., 6 luglio 2017, n. 16698

Cass., 6 novembre 2014, n. 23708

Cass., 28 aprile 2004, n. 81371

SCACCODATTO 2026 – TRACCE CIVILE

SCUOLA FORENSE - PADOVA

II^A

Tizio promette di vendere alla Società Alfa S.r.l. il proprio immobile mediante contratto concluso in data 3 Giugno 2024, avente forma scritta, nel quale tra l'altro:

- Alfa versa a Tizio a titolo di principio di pagamento l'importo di Euro 50.000,00= a fronte del complessivo prezzo concordato in Euro 300.000,00=;
- Tizio si impegna a porre in essere entro 3 mesi dalla conclusione del contratto una serie di opere edilizie sull'immobile, necessarie per rendere quest'ultimo idoneo all'uso che Alfa intende farne;
- entrambe le parti concordano di consentire all'altra di sostituire altro soggetto a sé nei rapporti derivanti dal contratto.

Dopo 6 mesi dalla conclusione del contratto, e dopo aver verificato che Tizio non ha realizzato alcuna delle opere che lo stesso si era impegnato a realizzare, Alfa S.r.l. conclude con Beta S.r.l. un diverso contratto mediante il quale cede a Beta "ogni credito e diritto, nessuno escluso, ad essa Alfa S.r.l. spettante nei confronti di Tizio, derivante dal contratto 3 Giugno 2024", contratto della cui stipulazione viene fatta formale notifica a Tizio.

Poco dopo tale cessione, Beta S.r.l., verificato che le opere che Tizio doveva eseguire sull'immobile sono rimaste totalmente ineseguite, conviene in giudizio Tizio per vedere dichiarata la risoluzione del contratto 3 Giugno 2024 per inadempimento dello stesso Tizio e per vedere risarcito l'intero danno subito, che viene indicato in Euro 150.000,00= in relazione ai complessivi costi affrontati da Beta S.r.l. per addivenire all'operazione.

Tizio, costituitosi in giudizio, pur rappresentando che effettivamente egli non ha dato corso agli interventi edilizi che si era impegnato a realizzare nel contratto suddetto, eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo a Beta s.r.l. e chiede pertanto il rigetto della domanda di risoluzione e di risarcimento formulate da parte attrice.

Gli Scacchisti, assunte le vesti rispettivamente dei difensori di Tizio e di Caio, previa esposizione degli istituti giuridici sottesi al caso in esame e qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti ed analisi delle dinamiche processuali, espongono le difese più opportune a fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda proposta. Il tutto secondo le regole argomentative della retorica classica.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. Civ. 29.3.2024 n. 8579

Cass. Civ. 6.7.2018 n. 17727

Cass. Civ. 22.11.2019 n. 30525

Cass. Civ. 22.1.2010 n. 1204

Cass. Civ. Sez. Lavoro 21.9.2022 n. 2768

Cass. Civ. Sez. Unite 20.11.2007 n. 24004

Cass. Civ. 15.3.2004 n. 5244

Cass. Civ. 3.11.2023 n. 30536

Responsabilità civile da danni cagionati da fauna selvatica

Tizio conveniva in giudizio la Regione Beta innanzi al Tribunale competente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale.

In particolare, Tizio deduceva che il 11.10.2025, intorno alle ore 04:00 di notte, mentre percorreva con la propria autovettura una strada provinciale situata in un'area caratterizzata dalla presenza di zone boschive e ricadente all'interno di una riserva naturale regionale, improvvisamente un animale selvatico di grossa taglia, ovvero un cinghiale, attraversava la carreggiata, causando l'impatto con il veicolo e rilevanti danni materiali (quantificati in € 12.000,00 per la riparazione della vettura), nonché lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni.

Sul posto era intervenuta una volante della Polizia Stradale, la quale si era limitata a redigere relazione di servizio con cui aveva dato atto dei danni subiti dal mezzo e della presenza a bordo strada della carcassa dell'animale selvatico investito.

L'attore assumeva che l'evento fosse imputabile alla Regione Beta, quale ente titolare, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, delle funzioni di tutela, gestione e controllo della fauna selvatica, nonché degli obblighi di prevenzione e risarcimento dei danni cagionati dalla stessa. Secondo Tizio, la Regione non avrebbe adottato tutte le misure idonee a prevenire il rischio di incidenti stradali provocati dall'attraversamento di animali selvatici, limitandosi alla mera apposizione di segnaletica verticale di pericolo di attraversamento di fauna selvatica, peraltro scarsamente visibile a causa della folta vegetazione presente lungo la strada e dell'assenza di illuminazione sul tratto stradale provinciale.

La Regione Beta, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità doveva eventualmente gravare su altri enti territoriali o gestori della strada (Provincia ed Ente Riserva).

Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, escludendo l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni cagionati da fauna selvatica e, comunque, negando la sussistenza di una propria condotta colposa, deducendo altresì che il sinistro fosse riconducibile a caso fortuito, anche in considerazione della presenza di segnaletica di pericolo e della imprudente condotta di guida tenuta da Tizio.

Gli scacchisti, assunte rispettivamente le vesti dei difensori di Tizio e della Regione Beta, si cimentino nella discussione secondo i criteri e lo stile della retorica classica.

(Riferimenti: legge n. 157/1992, artt. 2043, 2052 c.c.; Cassazione civile, n. 197/2025; Cassazione civile, sez. III, ordinanza 24 settembre 2025, n. 25987; Cassazione Civile, Sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969; Cass. n. 13848/2020 - Difformi: Cass., Sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4004, Cass., Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5722; Cass., Sez. VI-3, 17 settembre 2019, n. 23151; Cass., Sez. VI-3, 24 settembre 2018, n.22525; Cass., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 1706).

Nel settembre 2015 il Comune di ALFA stipulava con la Compagnia BETA un contratto di assicurazione della responsabilità civile, a copertura dei danni cagionati a terzi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Detto contratto, avente durata biennale ed in forza del quale la Compagnia si obbligava a tenere indenne l'Ente di quanto lo stesso avrebbe dovuto pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, contemplava il c.d. "patto di gestione della lite" a mezzo del quale le parti avevano convenuto che la stessa Compagnia avrebbe: a) gestito tutte le controversie giudiziali instaurate dai danneggiati nei confronti dell'Ente; b) curato la designazione degli avvocati difensori dell'Ente; c) assunto a proprio esclusivo carico le spese sostenute per resistere alle azioni promosse contro l'Ente.

Sulla scorta di tale contratto, per tutte le domanda giudiziali di risarcimento dei danni pervenute la Giunta del Comune di ALFA conferiva - su specifica indicazione della Compagnia BETA e con apposite delibere nelle quali si dava atto che "il presente incarico non comporta oneri di spesa a carico del Comune, come previsto nel contratto assicurativo in essere con la Compagnia BETA al momento del verificarsi del sinistro" - incarico professionale di assistenza e rappresentanza nei relativi giudizi all'Avvocato TIZIO. E quest'ultimo, dal canto suo, provvedeva - previo rilascio della procura alle liti da parte del Sindaco - a formalizzare la costituzione dell'Ente in ciascun giudizio pendente.

Senonchè con D.M. emesso nel giugno 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale veniva revocata - nei confronti della Compagnia BETA - l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, con conseguente sottoposizione della medesima alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Pur edotto della circostanza, l'Avvocato TIZIO continuava - essendo i giudizi risarcitori ancora pendenti - ad espletare negli anni successivi il proprio mandato professionale, avendo cura di notificare l'Ente dell'esito delle singole udienze e di trasmettere allo stesso le sentenze emesse al termine di ciascuna causa, unitamente alle proprie richieste di pagamento dei compensi maturati.

Non avendo tuttavia il Comune di ALFA riscontrato le richieste di pagamento dei compensi formulate dall'Avvocato TIZIO, quest'ultimo chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Teramo l'emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'Ente per la complessiva somma di € 35.000,00 oltre accessori di legge.

Avverso il decreto ingiuntivo il Comune di ALFA proponeva opposizione con atto di citazione notificato nel termine di legge, eccependo di non essere tenuto al pagamento dei compensi in favore dell'Avvocato TIZIO stante il "patto di gestione della lite" stipulato a suo tempo con la Compagnia BETA - in forza del quale quest'ultima aveva assunto la gestione delle vertenze a nome dell'assicurato, obbligandosi a designare i legali ed assumendo a proprio carico le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Ente assicurato - e di essersi limitato a conferire per ciascun giudizio all'Avvocato TIZIO la sola procura alle liti e non anche l'incarico professionale che era stato invece conferito al professionista dalla sola Compagnia BETA, come evidenziato anche nelle delibere della Giunta nelle quali: a) veniva richiamata la comunicazione di quest'ultima circa l'intervenuto conferimento dell'incarico all'Avvocato TIZIO; b) si dava atto che la nomina dello stesso Avvocato non avrebbe comportato oneri di spesa a carico dell'Ente.

Nel relativo giudizio di opposizione si costituiva l'Avvocato TIZIO, instando il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, dovendo l'Ente opponente ritenersi - a suo giudizio - direttamente obbligato al pagamento dei propri compensi.

SCACCODATTO 2026 – TRACCE CIVILE

Gli Scacchisti, assunte le vesti rispettivamente dei difensori del Comune di ALFA (attore opponente) e di TIZIO (convenuto opposto), previa esposizione degli istituti giuridici sottesi al caso in esame, qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti ed analisi delle dinamiche processuali – il tutto osservando le regole dell’impianto retorico della discussione – espongano le difese più opportune ai fini dell’accoglimento o del rigetto delle domande proposte.

Riferimenti normativi: art.1917 e 1902 c.c.; art.245 commi 1 e 7, art.249 comma 2 e art.169 D. Lgs. n.209/2005 (codice delle assicurazioni private, nel testo vigente al giugno 2017),

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ., sez. III, 28 marzo 2012, n. 4959; Cass. Civ., sez. II, 27 dicembre 2004, n. 24010; Cass. Civ., sez. II, 23 maggio 2019, n. 14107; Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2024 n.1571; Corte Costituzionale 7 novembre 2013 n.261
Cass. Civ., sez. 1, 24 febbraio 2020, n.4795

SCACCODATTO 2026 – TRACCE CIVILE

SCUOLA FORENSE – MESSINA

V^A

Tizio e Caia, sposati nel 2008 e genitori di Sempronio (nato nel 2012), hanno divorziato con sentenza del 20 gennaio 2024. Le condizioni economiche stabilite prevedevano l'obbligo per Tizio di versare a Caia un assegno divorzile di € 400,00 mensili e un contributo al mantenimento del figlio Sempronio di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'epoca, Tizio percepiva un reddito di € 3.200,00 netti mensili, mentre Caia guadagnava € 1.100,00 netti da un lavoro part-time.

Successivamente, Tizio ha adito il Tribunale per la modifica di tali condizioni, adducendo i seguenti fatti sopravvenuti:

1. Miglioramento della condizione di Caia: L'ex moglie, che durante la vita coniugale non aveva mai lavorato per scelta condivisa con il marito, ha ottenuto un impiego a tempo pieno con un reddito netto di € 1.900,00 mensili e ha instaurato una convivenza stabile da 18 mesi con un nuovo partner, Filano, formando una famiglia di fatto.

2. Mutamento della condizione di Tizio: Tizio ha intrapreso una nuova relazione da cui è nata una figlia in data 5 luglio 2025, con conseguente aumento degli oneri familiari. Inoltre, ha subito una riduzione del proprio stipendio, ora attestato a € 2.700,00 netti mensili.

Sulla base di tali circostanze, Tizio ha chiesto la revoca totale dell'assegno divorzile e la riduzione del contributo per il figlio Sempronio a € 300,00 mensili. Caia si è opposta, sostenendo che le sue nuove condizioni non giustificano la revoca dell'assegno, avendo ella durante il matrimonio rinunciato alla carriera per scelta condivisa con il marito per occuparsi della famiglia e del figlio, e che le esigenze del figlio, ora quattordicenne, sono aumentate.

Gli scacchisti assunte le vesti dei difensori di Tizio e Caia previa esposizione degli istituti giuridici sottesi al caso in esame, espongano le difese più opportune a fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda proposta dai sigg.ri Tizio e Caia, il tutto secondo regole argomentative della retorica classica

GIURISPRUDENZA:

Cass. Sez. Unite 11 luglio 2018 n.18287

Cass. 7 gennaio 2026 n. 300

Cass. 11 febbraio 2025 n. 3554

Cass. 30 aprile 2024 n. 11627

Cass. 12 dicembre 2023 n. 34728

Cass. 12 luglio 2016 n. 14175

Cass. 18 settembre 2025 n. 25624

SCACCODATTO 2026 – TRACCE CIVILE

SCUOLA FORENSE TARANTO

VI^A

Tizio, anziano ed affetto da patologie neurodegenerative, decede lasciando un testamento olografo con cui istituisce erede universale la propria badante Caia, soggetto estraneo alla famiglia, escludendo i figli Sempronio e Mevia, sul presupposto che la stessa lo aveva assistito ed accudito per oltre quindici anni.

Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo per la mancata comparizione della badante Caia, i Figli agiscono in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto chiedendo: la nullità o annullabilità del testamento per difetto dei requisiti di cui all'art. 602 c.c. [atteso che la data riportata sulla scheda testamentaria era "primavera 2018] e/o in subordine, la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima.

Caia si costituisce in giudizio contestando ogni domanda e chiedendo il rigetto delle pretese attoree.

La causa viene istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta, della prova testimoniale diretta e contraria richiesta da entrambe le parti, nella quale viene confermata la prestazione delle cure e dell'assistenza da parte della badante in favore del de cuius e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale per l'accertamento della capacità di intendere e volere del testatore, fondata sulla documentazione medica prodotta dagli attori, che conclude in forma dubitativa sulla piena capacità del de cuius, senza, però, escluderla.

Gli Scacchisti, assunte le vesti rispettivamente dei difensori dei sigg.ri Sempronio e Mevia e della sig.ra Caia, previa esposizione degli istituti giuridici sottesi al caso in esame, previa qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le Parti, espongano le difese più opportune a fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda proposta dai sigg.ri Sempronio e Mevia Tizio; il tutto secondo regole argomentative della retorica classica.

NORME DI RIFERIMENTO: artt. 536, 591, 602 c.c.

GIURISPRUDENZA:

Cass. civ., Sez. II, n. 23014/2015

Cass. civ., sez. II, n. 18042/2020

Cass. civ., Sez. II, n. 19923/2022

App. Catania, Sez. II civile, n. 1309/2024

Trib. Prato, n. 1227/2016

La società Alfa S.r.l., leader nello sviluppo di software gestionali personalizzati, viene contattata nel gennaio 2025 dalla Beta S.p.A., una grande azienda manifatturiera, per la realizzazione di un nuovo e complesso sistema informatico destinato a integrare tutti i processi produttivi e logistici dello stabilimento principale.

Dopo una serie di incontri preliminari, i rappresentanti di Beta S.p.A. si mostrano entusiasti della competenza tecnica di Alfa S.r.l. e, nel marzo 2025, richiedono la preparazione di un'analisi di fattibilità estremamente dettagliata e lo sviluppo di un prototipo funzionante per una delle funzionalità chiave del software. I vertici di Beta S.p.A. rassicurano Alfa S.r.l. che, sebbene l'investimento di tempo e risorse richiesto sia ingente, il progetto è di massima priorità strategica e che Alfa S.r.l. è di gran lunga il partner favorito per la commessa, tanto che non sono in corso altre trattative.

Sulla base di tali rassicurazioni, Alfa S.r.l. dedica per i successivi sei mesi un team di tre ingegneri informatici a tempo pieno sul progetto, sostenendo inoltre costi per consulenze esterne specialistiche per un totale di € 30.000. Durante questo periodo, le comunicazioni con il direttore tecnico di Beta S.p.A. sono costanti e positive. In una email del settembre 2025, quest'ultimo scrive ad Alfa S.r.l.: "Il prototipo è eccellente e supera le nostre aspettative. Siamo pronti a partire, mancano solo alcuni dettagli formali da definire con il nostro ufficio legale per la stesura del contratto finale".

Confidando nell'imminente conclusione dell'accordo, nel mese di ottobre 2025 Alfa S.r.l. declina una potenziale commessa da parte della società Gamma S.r.l., ritenuta meno strategica ma comunque profittevole (per un guadagno netto stimato di € 80.000), per non distogliere risorse dal progetto Beta. Tuttavia, nel novembre 2025, dopo la presentazione della proposta contrattuale definitiva da parte di Alfa S.r.l., il consiglio di amministrazione di Beta S.p.A. comunica, con una laconica lettera, l'interruzione immediata di ogni trattativa "per un improvviso mutamento delle strategie aziendali", senza fornire ulteriori spiegazioni.

Poche settimane dopo, Alfa S.r.l. viene a sapere da fonti di settore che Beta S.p.A. ha appena siglato un accordo con un grande fornitore internazionale per l'adozione di un software standard, meno costoso e non personalizzato, e che le trattative con tale fornitore erano in corso parallelamente a quelle con Alfa S.r.l. da almeno quattro mesi.

Alfa S.r.l. si rivolge dunque al proprio legale per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati nei costi sostenuti per lo sviluppo del prototipo e le consulenze, nel valore del lavoro svolto dal proprio team e nella perdita dell'occasione contrattuale con Gamma S.r.l.

Gli Scacchisti, assunte le vesti rispettivamente del difensore di Alfa S.r.l. o, alternativamente, del legale di Beta S.p.A., previa esposizione degli istituti giuridici sottesi al caso in esame e qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti ed analisi delle dinamiche processuali, espongano le difese più opportune a fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda proposta. Il tutto secondo le regole argomentative della retorica classica.

SCACCODATTO 2026 – TRACCE CIVILE

Riferimenti giurisprudenziali

Cass. Civ., Sez. 1, n. 28404 del 05 novembre 2024

Cass. Civ., Sez. 2, n. 4715 del 14 febbraio 2022

Cass. Civ., Sez. 3, n. 19202 del 06 luglio 2023

Cass. Civ., Sez. 3, n. 22542 del 10 settembre 2019

Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 391 del 31 marzo 2025

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 433 del 20 febbraio 2024

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 392 del 9 maggio 2025

Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 198 del 20 marzo 2024

Tribunale di Larino, Sentenza n. 510 del 6 novembre 2024

Tribunale di Roma, Sentenza n. 8244 del 15 maggio 2024

Tribunale di Roma, Sentenza n. 17005 del 7 novembre 2024

Tribunale Ordinario di Arezzo, Sez. SC, Sentenza n. 1363/2017

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. 3, Sentenza n. 143/2018